



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

**BANDO DI CONCORSO**    **Oggetto:**    **Bando relativo all'indizione di concorso pubblico, per titoli, progetto e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo a) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia – con copertura finanziaria totalmente a carico del bilancio di Ateneo – scadenza bando 06/05/2024 ore 12.00 – codice bando ITMS-ECOAZIE-2024**

**Titolo: III    classe: 13**

## IL RETTORE

- VISTA**    la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- VISTO**    il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato di due anni la durata complessiva degli assegni istituiti ai sensi dell’art. 22 Legge n. 240/2010 portandola da quattro a sei anni;
- VISTO**    il D.M. 09.03.2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011;
- VISTO**    il Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215 che ha prorogato al 31/07/2024 il termine – originariamente fissato al 31/12/2022 dall’art. 14 comma 6-*quaterdecies* Legge 79/2022 e successivamente prorogato al 31/12/2023 dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14 - per l’istituzione di assegni di ricerca ai sensi della disciplina previgente;
- VISTO**    il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011, successivamente modificato con i DD.RR. n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015 e n. 767 – prot. n. 30545 del 09.03.2020 e con le delibere degli Organi di Governo e note successive che hanno approvato, dall’anno accademico 2020/2021 all’anno accademico 2022/2023, la modifica dell’art. 17 commi 1 e 2;
- VISTI**    in particolare gli art. 3, 4 e 6 del suddetto Regolamento in merito all’istituzione di assegni di ricerca di tipo a) con copertura finanziaria interamente a carico del bilancio di Ateneo;
- VISTA**    la delibera rep. n. 52 prot. n. 51783 del 25/03/2024 del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali con la quale si approva l’istituzione di n. 1 assegno di ricerca di tipo a) per lo svolgimento di attività di ricerca, con copertura finanziaria a totale carico dei fondi del bilancio di Ateneo;
- RITENUTO**    di dover provvedere all’emanazione del bando relativo all’indizione di concorso pubblico, per titoli, progetto e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 assegno di tipo a) per lo svolgimento di attività di ricerca presso il suddetto Dipartimento dell’Università di Pavia;

## DECRETA

**Art. 1**  
**Oggetto**



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

1. È indetto presso l'Università di Pavia un concorso pubblico, per titoli/progetto e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo a) per lo svolgimento di attività di ricerca come specificato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
2. L'assegno è finalizzato a consentire a soggetti qualificati lo svolgimento di attività di ricerca nelle strutture dell'Università.
3. L'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Gli eventuali rinnovi sono subordinati ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

## Art. 2

### **Requisiti di partecipazione**

1. Gli assegni di ricerca sono destinati a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004), accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Il possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, costituirà titolo preferenziale come meglio specificato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. **Il titolo di studio deve essere attinente all'oggetto dell'attività di ricerca.**
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
6. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando.
7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che sono iscritti, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari.
8. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento/centro di ricerca o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



9. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e all'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni (di cui sei anni per assegni di ricerca, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso), anche non continuativi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

### **Art. 3**

#### ***Importo dell'assegno di ricerca***

1. In applicazione di quanto in premessa, l'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca, comprensivo di tutti gli oneri a carico del titolare dell'assegno, è riportato nell'Allegato A. La spesa farà totalmente carico sui fondi del Progetto AUTOF\_INNOVAZ\_TEC\_E\_SERVIZI - Nome progetto: AUTOFINANZIAMENTO PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO DI SERVIZI - UA.000AC.AC00.11.05 – Servizio Bilancio e Fiscale.
2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.
3. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

### **Art. 4**

#### ***Domande e termine di presentazione***

1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione,

**entro le ore 12:00 del giorno 06/05/2024**

per via telematica, collegandosi alla seguente pagina web:

<https://pica.cineca.it/unipv>

scegliendo la voce "Assegni di ricerca" e selezionando il Bando di concorso prescelto.

E' possibile accedere all'applicazione informatica sia Registrandosi al sistema con un indirizzo di posta elettronica sia tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'ente Università degli Studi di Pavia) sia accedendo con REFEREES, LOGINMIUR o REPRISE.

Seguendo le Linee Guida pubblicate nella procedura, il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda, allegando tutti i documenti in formato elettronico .PDF.

La domanda di ammissione potrà essere presentata solo se compilata in tutti i campi obbligatori.



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

Fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la procedura consente di salvare i dati inseriti in modalità "bozza".

Entro la scadenza del termine è possibile ritirare o modificare la domanda chiusa definitivamente.

Alla scadenza del suddetto termine, la domanda di ammissione alla procedura deve essere compilata in maniera definitiva e inoltrata telematicamente; il sistema non permetterà più l'accesso e, pertanto, non saranno ammesse modifiche e/o integrazioni documentali.

Una volta presentata e firmata la domanda, il candidato potrà eventualmente richiedere ad esperti italiani o stranieri il caricamento nella procedura online di una o più lettere di referenza (max 3), entro il termine perentorio di scadenza del bando; pertanto, si raccomanda, in fase di compilazione e chiusura della candidatura, di considerare i tempi tecnici di tale iter, pena l'inammissibilità delle referenze. Non sono ammesse lettere di referenza allegate direttamente alla domanda online presentata dal candidato.

Una volta presentata e firmata la domanda, i candidati con disabilità e/o invalidità ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni o con diagnosi DSA ai sensi della legge 8 Ottobre 2010 n. 170 possono richiedere - compilando online una domanda a parte - ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, da documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o struttura accreditata. Tale domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di scadenza del bando; pertanto, si raccomanda, in fase di compilazione e chiusura della candidatura, di considerare i tempi tecnici di tale iter, pena l'inammissibilità della richiesta.

La data di presentazione telematica sarà certificata dal sistema informatico mediante apposita ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail al candidato. Ad ogni domanda verrà attribuito un identificativo numerico che, unitamente al codice concorso, dovrà essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

**In caso di accesso tramite SPID non verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:**

➤ mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB di firma digitale o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere digitalmente i documenti:

o nel caso di utilizzo di smart card o di token USB di Firma Digitale si dovrà verificare la compatibilità con il dispositivo di Firma Digitale del sistema ConcorsiOnline. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

o nel caso non si disponga di dispositivi di firma digitale compatibili con il sistema ConcorsiOnline oppure si sia Titolari di Firma remota con accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, il file .PDF generato dal sistema dovrà essere salvato sul proprio PC e, senza apportare alcuna modifica, firmato digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere caricato nel sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale/remota impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra riportate:



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

- il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato nel sistema.

**Saranno respinte le domande di partecipazione non datate e/o non sottoscritte, fatta eccezione per quelle presentate tramite SPID per le quali non sono richieste nè data nè firma.**

La procedura informatica potrebbe subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche. **Per problemi tecnici contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unipv>.**

2. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) la partecipazione al progetto di ricerca;
- b) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale se cittadino italiano, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono mobile, l'indirizzo di posta elettronica, l'eventuale indirizzo PEC e/o Skype;
- c) il possesso del diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004), la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'Università straniera *oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente,*

di avanzare richiesta di equipollenza, ai soli fini della partecipazione al concorso, corredata da: 1) se titolo conseguito in Paesi comunitari: elenco degli esami sostenuti con la relativa valutazione e la durata legale del corso; 2) se titolo conseguito in Paesi extracomunitari: certificati tradotti in lingua italiana o inglese dei titoli universitari conseguiti, l'elenco degli esami sostenuti con la relativa valutazione e la durata legale del corso.

Il candidato dovrà inoltre presentare ogni altra documentazione utile (es. Diploma Supplement, dichiarazione di valore in loco, ecc.) a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiarare l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione.

- d) il diploma di dottore di ricerca eventualmente posseduto, il titolo della tesi, il nome del coordinatore nonché la data di conseguimento del diploma, la votazione/giudizio e l'Università sede amministrativa del corso di dottorato - prodotti secondo le modalità di cui alla precedente lettera c);
- e) l'/gli eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è/è stato precedentemente titolare e di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e all'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 5, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
- f) gli eventuali altri titoli conseguiti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) – prodotti secondo le modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e della lett. c) del presente comma;
- g) di sostenere la prova di conoscenza della lingua di cui all'Allegato A;





# UNIVERSITÀ DI PAVIA

- h) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente bando;
- i) di aver preso visione dell'intero contenuto del bando di concorso.

Il candidato s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione nonché della residenza, del recapito o di quant'altro dichiarato nella domanda;

3. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere allegato alcun certificato rilasciato da Pubbliche Amministrazioni. Se allegato, il documento non potrà essere preso in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
4. Possono essere prodotti solo i titoli rilasciati da privati e/o Enti privati.
5. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
  - il proprio curriculum scientifico-professionale, debitamente datato e sottoscritto (salvo i casi di presentazione della domanda tramite SPID) in cui deve essere specificato in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati autocertificati;
  - le eventuali pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione, fino ad un massimo di 30 contributi;
  - il progetto di ricerca inerente la tematica dell'assegno;
  - l'eventuale documentazione di cui all'art. 4 – comma 2 – lett. c) del presente bando e ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione;
  - un documento d'identità in corso di validità e, ove richiesto, il codice fiscale italiano.

I files in formato .pdf devono essere privi di macroistruzioni e di codici eseguibili e devono avere dimensione massima di 30 MB;

6. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti dall'Università degli Studi di Pavia; gli stessi devono comunque essere allegati alla presente domanda di partecipazione.
  7. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e prive dei requisiti richiesti. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso.
1. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali problemi tecnici della procedura online.

## **Art. 5 Commissione giudicatrice**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il Rettore nomina le Commissioni giudicatrici che si compongono di un numero di membri compreso da tre a cinque, individuati dai Consigli di Dipartimento tra i docenti appartenenti alle aree indicate nel bando.
2. Le Commissioni giudicatrici possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, ad essa esterni.
3. Le Commissioni giudicatrici, preso atto anche dei progetti presentati direttamente dai candidati, valutano gli stessi e formulano, sulla base dei punteggi attribuiti, le graduatorie relative alle tematiche oggetto dei concorsi.



4. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla nomina.
5. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.

## **Art. 6**

### ***Procedure di selezione***

1. Le selezioni si attuano, per ciascun concorso, mediante la valutazione comparativa dei titoli e dei singoli progetti di ricerca presentati dai candidati, integrate da un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza della lingua straniera indicata nell'Allegato A.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati, ciascuna Commissione giudicatrice dispone di cento punti di cui cinquanta complessivamente sono riservati ai titoli e al progetto di ricerca e cinquanta sono riservati al colloquio.

I cinquanta punti riservati ai titoli e ai progetti sono ripartiti sulla base di specifici criteri definiti, per ciascun concorso, nelle tabelle di cui all'Allegato A.

3. La valutazione dei titoli e dei progetti di ricerca deve in ogni caso precedere l'inizio dei colloqui.
4. Costituiranno titoli preferenziali quelli elencati nell'Allegato A.
6. I risultati della valutazione dei titoli e dei progetti di ricerca saranno resi noti agli interessati prima dello svolgimento del colloquio, mediante comunicazione via posta elettronica a cura del Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca – U.O.C. Formazione alla Ricerca.
7. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli e del progetto di ricerca non inferiore complessivamente a trentacinque punti. Per consentire una più ampia partecipazione di candidati, la Commissione, dopo aver valutato caso per caso (tenendo anche conto della distanza chilometrica tra il luogo di provenienza e la sede del concorso e dell'eventuale perdurare delle misure restrittive dovute all'emergenza sanitaria nazionale per Covid-19), può autorizzare il colloquio in modalità telematica. I calendari dei colloqui verranno pubblicati in tempo utile all'indirizzo: <http://www-assegni.unipv.it/bandi-ateneo-tipo-a/> e la loro pubblicazione costituisce notifica agli interessati che non riceveranno alcuna altra comunicazione dall'Amministrazione universitaria.
8. Il colloquio verterà anche sulla produzione scientifica del candidato e sul progetto presentato e si articolerà come previsto nelle tabelle di cui all'Allegato A. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli, del progetto di ricerca ed il colloquio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingua straniera indicata nell'Allegato A.
9. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque punti.
10. Per essere ammessi a sostenere le prove concorsuali, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, valido a norma di legge:
  - a) carta di identità;
  - b) patente di guida;
  - c) passaporto.
11. La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.
12. Al termine della seduta del colloquio - se questa si è tenuta in presenza - il Presidente della Commissione giudicatrice affiggerà nella sede degli esami l'elenco dei candidati che hanno



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

sostenuto la prova con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi, altrimenti, se il colloquio è avvenuto in modalità telematica, gli esiti saranno disponibili presso l'ufficio incaricato della gestione amministrativa della procedura selettiva.

13. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

## **Art. 7**

### **Formazione della graduatoria di merito**

1. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del progetto di ricerca, e nel colloquio. A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
2. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva la graduatoria di merito. Sono dichiarati vincitori di ogni selezione i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedure di selezione.
3. Le graduatorie di merito di ogni singolo concorso di cui all'Allegato A sono immediatamente efficaci e pubblicate sia all'Albo Ufficiale On Line di Ateneo all'indirizzo <http://www-5.unipv.it/alboufficiale/> sia sul sito web del bando all'indirizzo: <http://www-assegni.unipv.it/bandi-ateneo-tipo-a/>. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta graduatoria all'Albo Ufficiale On Line di Ateneo decorre il termine per presentare eventuali impugnative.
4. Nel caso di rinuncia del vincitore, di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca, entro i termini di cui ai successivi artt. 9, comma 1, e 10, comma 3, l'assegno è conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
5. La condizione di essere collocato nella graduatoria di merito di una procedura concorsuale non costituisce titolo per successive procedure di selezione.

## **Art. 8**

### **Publicità degli atti del procedimento concorsuale**

1. L'Università assicura la pubblicità dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice su ciascun candidato.
2. Gli esiti delle valutazioni saranno resi noti mediante affissione all'Albo della struttura presso cui si è svolto il concorso oppure, se si sono svolti in modalità telematica, saranno disponibili presso l'ufficio incaricato della gestione amministrativa della procedura selettiva.

## **Art. 9**

### **Accettazione dell'assegno di ricerca**

1. I candidati risultati vincitori dovranno far pervenire al Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca – U.O.C. Formazione alla Ricerca, entro il termine perentorio indicato nell'invito, la seguente documentazione:
  - a) dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca, redatta su apposito modulo reperibile al sito: <http://www-assegni.unipv.it/modulistica-assegnisti/>;
  - b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
  - c) fotocopia del codice fiscale;
  - d) copia del modulo di assicurazione, unitamente alla quietanza di pagamento;
  - e) modulo dichiarazioni fiscali e previdenziali online e comunicazione modalità di pagamento.





# UNIVERSITÀ DI PAVIA

Il candidato risultato vincitore dovrà produrre la dichiarazione di accettazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:

- a) nascita, residenza e cittadinanza;
- b) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) conseguito.

I vincitori - cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari - in possesso del titolo conseguito all'estero (in uno Stato non appartenente all'Unione Europea), dovranno consegnare fotocopia del titolo accademico, tradotto e legalizzato, munito della dichiarazione di valore in loco, nonché certificato, tradotto e legalizzato, con indicazione degli esami sostenuti, relativa valutazione e durata legale del corso.

La dichiarazione di valore in loco viene rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.

- c) l'eventuale diploma di dottorato/specializzazione conseguito, specificando se durante la frequenza del corso ha usufruito della borsa di studio e gli anni di fruizione (secondo le modalità di cui alla precedente lett. b);
  - d) di non essere contemporaneamente titolare di altro assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nè di altri contratti di collaborazione ad attività di ricerca;
  - e) di non cumulare l'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno;
  - f) di non essere titolare di contratti di docenza universitaria né di aver incarichi di docenza continuativa nelle scuole;
  - g) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attività lavorativa occasionale, a richiedere l'autorizzazione preventiva del docente responsabile della ricerca e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca;
  - h) di non essere iscritto, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari;
  - i) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
  - j) di essere/non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente bando e, se dipendente, di essere utilmente collocato in aspettativa senza assegni per tutto il periodo della durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca.
2. I vincitori della procedura di selezione, che non manifestino la volontà di accettare l'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca entro il termine indicato dal comma 1, decadono dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca.
  3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## **Art. 10**

### ***Conferimento dell'assegno di ricerca***

1. Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sono conferiti con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella configurazione



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Istituti Universitari italiani.

3. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
4. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, documentino di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
5. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di differimento.
6. Il vincitore che non inizi l'attività di ricerca entro il termine previsto decade dal diritto all'assegno.

## **Art. 11**

### ***Svolgimento dell'attività di ricerca***

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un docente responsabile, indicato dalla struttura, e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca sarà definita di concerto con il docente responsabile e sarà allegata al contratto, del quale sarà parte integrante.
2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.
3. Su proposta motivata del Dipartimento, d'accordo con il Responsabile della ricerca, i titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici-disciplinari di area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale di affiancamento al docente responsabile del progetto esclusivamente se essa risulta direttamente funzionale alle esigenze del progetto di ricerca. Tale attività si svolgerà con le modalità e nei limiti previsti dal contratto e, nel caso di attività presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra l'Università e le Aziende stesse.

## **Art. 12**

### ***Mobilità degli assegnisti***

1. Su proposta del docente responsabile, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.

## **Art. 13**

### ***Valutazione dell'attività di ricerca***

1. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del docente responsabile. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.

## **Art. 14**

### ***Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca***

1. L'Università degli Studi di Pavia garantisce ai propri assegnisti di ricerca:
  1. idonea tutela INAIL contro gli infortuni attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello Stato" a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n. 1124;



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

2. copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile.
3. Gli assegnisti di ricerca dovranno provvedere, con oneri a loro carico:
  - alla copertura assicurativa per infortuni, secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo;
  - alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale in ambito sanitario, per i titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici-disciplinari di area medico-clinica che svolgono attività assistenziale di affiancamento al docente responsabile del progetto.

## **Art. 15**

### ***Attività didattica del titolare dell'assegno di ricerca***

1. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, all'assegnista che abbia conseguito il dottorato di ricerca o la specializzazione in ambito medico possono essere conferiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel limite di 36 ore per anno accademico.
2. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, nel suddetto limite delle 36 ore per anno accademico, l'assegnista può anche svolgere attività didattica integrativa/tutoriale.
3. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'assegnista può inoltre collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea o di dottorato che riguardino un argomento inerente alla ricerca oggetto del contratto di collaborazione.
4. L'attività didattica dell'assegnista non deve interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

## **Art. 16**

### ***Incompatibilità***

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altri contratti di assegni di ricerca né di collaborazione all'attività di ricerca.
2. Gli assegni di ricerca sono incompatibili con l'iscrizione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e a master universitari.
3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio o per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.
5. Gli assegnisti non possono assumere incarichi di supplenza nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno.
6. Previa integrale assolvimento dei propri compiti e previa autorizzazione scritta del docente responsabile e del Direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa:
  - sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
  - non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca;
  - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista.

## **Art. 17**

### ***Interruzioni***

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

2. L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
3. Durante il periodo di interruzione dell'attività di ricerca viene sospesa l'erogazione del relativo assegno.

## **Art. 18**

### ***Risoluzione del rapporto contrattuale***

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
  - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
  - b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal Regolamento concernente il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
  - c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

## **Art. 19**

### ***Recesso***

1. L'assegnista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore, al Direttore del Dipartimento e al Docente responsabile per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

## **Art. 20**

### **Informazioni sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)**

1. Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca dell'Università degli Studi di Pavia e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di gestione della carriera accademica dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle strutture amministrative dell'Università di Pavia e agli enti direttamente interessati alla posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

## **Art. 21**

### **Responsabile del procedimento amministrativo**

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile dei procedimenti amministrativi attinenti alle singole procedure concorsuali di cui al presente bando è il Dott. Andrea Carini – Responsabile Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca – Area Ricerca e Terza Missione - Università di Pavia – Via Ferrata, 5 - 27100 PAVIA - Tel. 0382 984003-4966.



# UNIVERSITÀ DI PAVIA

## **Art. 22**

### ***Rinvio normativo***

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia, nonché dal Regolamento interno di Ateneo di cui in premessa.

Pavia, data del protocollo

**IL RETTORE**

**(Francesco Svelto)**

(Documento firmato digitalmente)

SB/AC/MC/pg





# UNIVERSITÀ DI PAVIA

## ALLEGATO A

CODICE ASSEGNO		TEMATICA	
A1		DEFINIZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DEI PROCESSI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI UNIVERSITARI	
LINGUA STRANIERA DA VERIFICARSI DURANTE IL COLLOQUIO			
INGLESE			
DIPLOMA DI LAUREA (CORSO DI STUDI DI DURATA NON INFERIORE A 4 ANNI, PREVISTO DAGLI ORDINAMENTI DIDATTICI PREVIGENTI AL D.M. N. 509/1999) O DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE (AI SENSI RISPETTIVAMENTE DEI D.M. N. 509/1999 E N. 270/2004) OPPURE TITOLO EQUIPOLLENTE CONSEGUITO ALL'ESTERO			
OBBLIGATORIO – PREFERENZIALMENTE CONSEGUITO IN SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI			
DOTTORATO DI RICERCA O TITOLO EQUIPOLLENTE CONSEGUITO ALL'ESTERO			
PREFERENZIALE			
COMPETENZE RICHIESTE			
ANALISI ORGANIZZATIVA, REDAZIONE DI FLOW CHART, ANALISI DEI CARICHI DI LAVORO, ANALISI DELLE MANSIONI E DELLE JOB DESCRIPTION, ANALISI DEI PROCESSI			
NUMERO ASSEGNI: 1		DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PIETRO PREVITALI	
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE		DURATA ANNI:	IMPORTO LORDO PERCETTORE ANNUO
SECS-P/10		2 – rinnovabile	Euro 25.000
ATTENZIONE! PER LA STESURA DEL PROGETTO DI RICERCA IL CANDIDATO POTRA' REPERIRE LE INDICAZIONI UTILI (DENOMINATE <b>INDICAZIONI AI CANDIDATI</b> ) PUBBLICATE ACCANTO BANDO, AL LINK: <a href="http://www-assegni.unipv.it/bandi-ateneo-tipo-a/">http://www-assegni.unipv.it/bandi-ateneo-tipo-a/</a>			
CRITERI DI RIPARTIZIONE PUNTI RISERVATI A TITOLI/PROGETTO (tot. 50 pt) E COLLOQUIO ORALE (tot. 50 pt)			
<b>TITOLI</b>		<b>PUNTEGGIO</b>	
Voto di laurea		Fino a punti 5	
Dottorato di ricerca		Fino a punti 10	
Borse di studio e assegni di ricerca		Fino a punti 10	
Altri titoli (Master universitari, corsi di perfezionamento universitario)		Fino a punti 5	
Pubblicazioni		Fino a punti 10	
<b>PROGETTO DI RICERCA</b>		<b>PUNTEGGIO</b>	
Valore scientifico		Fino a punti 5	
Potenziale impatto		Fino a punti 5	
<b>TOTALE TITOLI + PROGETTO</b>		<b>50 PUNTI</b>	
<b>ARTICOLAZIONE COLLOQUIO ORALE</b>		<b>PUNTEGGIO</b>	
Discussione su esperienze e conoscenze pregresse sui temi della ricerca proposta		Fino a punti 25	
Discussione sulla proposta di ricerca (inquadramento, obiettivi, sviluppo, metodi, risultati attesi)		Fino a punti 25	
<b>TOTALE COLLOQUIO ORALE</b>		<b>50 PUNTI</b>	
La data del colloquio orale, con le necessarie indicazioni, verrà pubblicata successivamente ed <b>esclusivamente</b> alla pagina web: <a href="http://www-assegni.unipv.it/bandi-ateneo-tipo-a/">http://www-assegni.unipv.it/bandi-ateneo-tipo-a/</a>			
LA PUBBLICAZIONE AL SUDDETTO LINK COSTITUIRA' NOTIFICA UFFICIALE AGLI INTERESSATI CHE NON RICEVERANNO ALCUNA ALTRA COMUNICAZIONE - SI CONSIGLIA PERTANTO UNA FREQUENTE E ATTENTA CONSULTAZIONE DELLA PAGINA WEB			